

Nondimeno, è in facoltà del Ministro della guerra di istituire anche prima di tale data, nel capoluogo della nuova provincia, il Consiglio e l'Ufficio di leva, ai sensi del Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1309.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1923.

Atti del Governo, registro 216, foglio 52. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 settembre 1923, n. 1915.

Istituzione di un Regio liceo scientifico in ciascuno dei comuni di Arezzo, Avellino, Benevento, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Chieti, Como, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Lecce, Livorno, Macerata, Milano, Mantova, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Rovigo, Sassari, Siracusa, Torino, Trapani, Udine, Venezia e Verona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto l'altro Nostro decreto in data 7 giugno 1923, numero 1408, che stabilisce i contributi finanziari a carico delle provincie, dei comuni e di altri enti pel mantenimento dei licei scientifici e dei licei femminili;

Veduti i voti formulati dalle amministrazioni provinciali di Arezzo, Avellino, Benevento, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Chieti, Como, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Lecce, Livorno, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Rovigo, Sassari, Siracusa, Torino, Trapani, Udine, Venezia e Verona per la istituzione, a decorrere dal 1° ottobre 1923, di un Regio liceo scientifico nel rispettivo comune capoluogo;

Riconosciuta la necessità di provvedere tempestivamente a tali istituzioni, in modo che i nuovi licei scientifici possano funzionare all'inizio dell'anno scolastico 1923-24;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1923 è istituito un Regio liceo scientifico in ciascuno dei comuni di Arezzo, Avellino, Benevento, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Chieti, Como, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Lecce, Livorno, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Rovigo, Sassari, Siracusa, Torino, Trapani, Udine, Venezia e Verona.

Art. 2.

Entro il settembre 1923 le amministrazioni provinciali predette faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolari deliberazioni, approvate dalla competente au-

torità tutoria, con le quali si impegnino a corrispondere all'erario il contributo annuo stabilito dal R. decreto 7 giugno 1923, n. 1408, e a soddisfare gli oneri posti a carico delle amministrazioni medesime dagli articoli 97, 100 e 103 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alle modificazioni dei ruoli organici delle Regie scuole medie in dipendenza del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1923.

Atti del Governo, registro 216, foglio 54. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 settembre 1923, n. 1917.

Misura della tassa fissa di registro per la convenzione con la Compagnia concessionaria delle stazioni radiotelegrafiche e per le convenzioni ed atti allegati alla medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, che disciplina il servizio delle comunicazioni elettriche senza filo;

Riconosciuta l'opportunità di determinare la tassa di registro per le convenzioni che saranno stipulate in applicazione del suddetto decreto;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Governo del Re di sottoporre ad una tassa fissa di registro di L. 1000 la convenzione con cui una società italiana, costituita o da costituirsi, assumerà in concessione l'impianto e l'esercizio in Italia di stazioni radiotelegrafiche ad uso pubblico, nonchè le altre convenzioni e gli altri atti che alla detta convenzione la suaccennata società concessionaria dovrà allegare.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ —  
DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 settembre 1923.

Atti del Governo, registro 216, foglio 56. — GRANATA.